



## **COMUNICATO UFFICIALE N.73** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 43/AA, 44/AA, 45/AA e 46/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 43/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Elisabetta ZELATORE e della società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ELISABETTA ZELATORE, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 (ora Taranto Football Club 1927 s.r.l.), in violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18.00, la fidejussione bancaria per € 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui la signora Elisabetta Zelatore era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elisabetta ZELATORE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Elisabetta ZELATORE e di € 667,00 (seicentosessantasette) di ammenda, per la società TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 44/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 676 pf 16/17 adottato nei confronti della società A.C.F. FIORENTINA S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

A.C.F. FIORENTINA S.p.A., in violazione dell'art. 4, commi 3 e 4, e dell'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito, prima dell'apertura Stadio "Artemio Franchi" di Firenze in occasione della gara del 15.1.2017 Fiorentina – Juventus valevole per il Campionato di Serie A stagione sportiva 2016/2017, l'affissione, nel percorso riservato ai sostenitori della squadra ospite, di numerosi adesivi dal chiaro tenore offensivo, denigratorio ed incitante alla violenza recanti la scritta bianca su sfondo viola “-39 nessun rispetto”, nonché in violazione dell'art. 4, commi 3 e 4, e dell'art. 12, commi 1 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito a n. 5 sostenitori della propria squadra appartenenti al gruppo organizzato denominato “Firenze 1926”, di cui almeno uno destinatario di provvedimento D.A.S.P.O. in corso di efficacia, di fare ingresso nello stadio “Artemio Franchi” di Firenze in data 12.1.2017 e di riporre in uno stanzino dello stesso impianto una notevole quantità di materiale predisposto per essere esibito nella curva dei sostenitori della squadra locale il successivo 15.1.2017 in occasione della gara Fiorentina – Juventus valevole per il Campionato di Serie A;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 15.000,00 di ammenda per la società A.C.F. FIORENTINA S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 45/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1116 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, Sirio PAPA, Salvatore SABIA e della società ASDPOL PROCIDA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE CIRO LUBRANO LAVADERA, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA ora denominata ASDPOL PROCIDA FUTURA, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. SABIA Salvatore, di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nella gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania;

SIRIO PAPA, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA ora denominata ASDPOL PROCIDA FUTURA, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA nella gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. SABIA Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SALVATORE SABIA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara A.S.D. Football Club Procida – Club Eden Acerra del 14.02.2015 valevole per il campionato di Serie D di Calcio a 5 - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. FOOTBALL CLUB PROCIDA (matricola 934821), senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

ASD POLISPORTIVA PROCIDA FUTURA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, Sirio PAPA, Salvatore SABIA e dal

Sig. Andrea Vittorio BARONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDPOL PROCIDA FUTURA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il sig. Davide Ciro LUBRANO LAVADERA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Sirio PAPA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore SABIA e di € 200,00 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 per la società ASDPOL PROCIDA FUTURA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

**COMUNICATO UFFICIALE N. 46/AA**

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1001 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo MORLINO, Andrea LOVO ALBIERO, della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e della società ASD VICENZA C5, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO MORLINO, all'epoca dei fatti Presidente della SSD PETRARCA CALCIO A5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato, il giorno 29 dicembre 2016, ad un torneo di calcio a5 non autorizzato;

ANDREA LOVO ALBIERO, all'epoca dei fatti Presidente dell'ASD Vicenza C5, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 34 del Regolamento della L.N.D., per aver partecipato, il giorno 29 dicembre 2016, ad un torneo di calcio a5 non autorizzato;

S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l., responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società della quale il Sig. Paolo Morlino era legale rappresentante;

ASD VICENZA C5, responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società della quale il Sig. Andrea Lovo Albiero era legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo MORLINO, Andrea LOVO ALBIERO, in proprio e rispettivamente per conto delle società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e ASD VICENZA C5 in qualità di legale rappresentante;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Paolo MORLINO, i 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea LOVO ALBIERO, € 334,00 di ammenda per la società S.S.D. PETRARCA CALCIO A5 S.r.l. e di €334,00 di ammenda per la società ASD VICENZA C5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio